

COMUNE DI GALLIPOLI
Provincia di LECCE
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Parere del 22 ottobre 2019

L'anno 2019, il giorno ventidue, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, composto ai sensi dell'art. 234, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, da un Collegio di Revisori nelle persone dei Dott. Nazario d'Avolio (Presidente), Dott. A. Fiorella Rocca (Componente) e Dott. Gianfelice Calvi (Componente), riporta le seguenti attività svolte:

Preso atto delle seguenti norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse decentrate:

Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;

Preso atto che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

Visto:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, secondo cui *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. **Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”**;*

- l'art. 67 del CCNL Comparto funzioni locali 21.05.2018;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale non dirigente del Comune di Gallipoli – Annualità economica 2019-2021 sottoscritto dalle parti sindacali il 26.09.2019;

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione della parte stabile del fondo delle risorse decentrate del Comune di Gallipoli il personale non dirigente - periodo 2019-2021

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 375 d3el 16.10.2019;

Vista la determinazione n. 2543del 16.10.2019 avente ad oggetto “ Costituzione fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l’annualità economica 2019 ex art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018

Preso atto che l’Ente nell’anno 2018 risulta aver rispettato;

- gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/06;

- i vincoli di finanza pubblica;

Rilevato che il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2019 risulta essere complessivamente di euro **430.559,26** , di cui :

- **Quota Stabile euro 337.777,37**
- **Quota Variabile euro 84.215,00**
- **Somme non utilizzate fondo anno precedente euro 8.566,89.**

Verificato che:

- la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato;
- il Fondo per l’anno 2019 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che l’onere scaturente dalla costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta coperto integralmente dalle disponibilità di bilancio;
- che l’ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime

- **parere favorevole** in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativamente all’anno 2019 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- **parere favorevole** in ordine alla compatibilità finanziaria dell’ipotesi di accordo decentrato per il personale non dirigente per l’anno 2019 del Comune di Gallipoli

Rilasciato il parere di cui innanzi , lo stesso si sottoscrive digitalmente per poi essere inoltrato al protocollo dell’Ente.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Nazario d’Avolio

Dott. A. Fiorella Rocca

Dott. Gianfelice Calvi